

37987121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

2 DIC. 2021

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO - Rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere -

RETRIBUZIONE
RAPPORTO
PRIVATO

Ud. 13/07/2021 - CC

R.G.N. 28715/2020
Rom 37987
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 28715-2020 proposto da:

[redacted] domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA
MANISCALCO, ALBERTO MARELLI;

- *ricorrente* -

contro

ROMEIO GESTIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato NUNZIO RIZZO, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI RIZZO;

- *controricorrente* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G.
3108/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/09/2020;

BE

729
/4

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO;

lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, accolga l'istanza di regolamento di competenza e indichi il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla causa in oggetto.

Rilevato che:

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. [redacted] ha convenuto in giudizio la Romeo Gestioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse condannata al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei danni per inadempimento all'obbligo di lavaggio della divisa aziendale.
2. La società Romeo Gestioni s.p.a. ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sede legale della società, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
3. Il Tribunale di Milano, all'udienza del 29.9.2020, ha dichiarato l'incompetenza territoriale del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Napoli, luogo in cui la società convenuta ha la sede legale ed in cui deve intendersi concluso il contratto, in seguito al ricevimento presso la direzione amministrativa della società dell'accettazione della proposta da parte della lavoratrice.
4. Avverso tale ordinanza [redacted] ha proposto regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. La Romeo Gestioni s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
5. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. sostenendo la competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano.

Considerato che:

6. La ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Milano per violazione dell'art. 413 c.p.c.. Sostiene che la lettera di assunzione (prodotta come doc. 1 del fascicolo di primo grado e interamente trascritta nel ricorso in esame) dimostra l'avvenuta sottoscrizione contestuale del contratto di lavoro in Segrate il 15.11.2013 da parte della lavoratrice e del legale rappresentante della società, dott. Enrico Trombetta. Rileva come non vi sia in atti alcuna prova dell'avvenuta spedizione a Napoli della lettera di assunzione e che quest'ultima prevedeva unicamente la "restitu(zione) firmata per accettazione" e non le modalità di tale restituzione attraverso la spedizione, anziché *brevi manu* tra

persone presenti. Osserva che il contratto non subordinava l'inizio della esecuzione alla ricezione dell'accettazione presso la sede di Napoli; che non solo di tale ricezione manca qualsiasi elemento di prova ma che vi sono elementi contrari alla tesi della società, desumibili dal fatto che la prestazione lavorativa è iniziata il giorno successivo (16.11.2013) alla sottoscrizione del contratto, con turno dalle 6.00 alle 14.00, e che il contratto deve comunque considerarsi concluso, ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., con l'inizio dell'esecuzione in Segrate.

7. L'istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., è fondata.

8. Occorre premettere che, in base al disposto dell'art. 38, u.c., c.p.c., le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, con la conseguenza che il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa senza un'apposita istruzione (v. Cass. n. 7586 del 2007; n. 5125 del 2007; n. 6218 del 2003).

9. Per quanto riguarda il criterio di individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, questa Corte ha chiarito che, in tema di controversie di lavoro, il meccanismo previsto dagli artt. 1326 c.c., comma 1, (secondo il quale il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte) e dall'art. 1335 cod. civ. (in base al quale la proposta e l'accettazione, al pari della loro revoca, "si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia") opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione (v. Cass. n. 25402 del 2017; n. 26842 del 2016).

10. Il criterio di cui agli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. ha insomma valore residuale ed è applicabile nei solo casi in cui difettino elementi per ritenere concluso il contratto nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la firma della proposta per accettazione.

11. Nel caso in esame, la lavoratrice ha prodotto come allegato n. 1 al ricorso introduttivo di primo grado (e riprodotto in allegato al ricorso per regolamento di competenza) la lettera di assunzione che reca la dicitura "Segrate (MI), 15.11.2013" e la sottoscrizione del "Vice Presidente e Rappresentante Legale Dott. Enrico Trombetta"; la lavoratrice ha pacificamente sottoscritto la lettera di assunzione il 15.11.2013 in Segrate.

12. Il Tribunale di Milano, applicando il criterio concorrente, previsto dall'art. 413 c.p.c., del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro, ha individuato il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Napoli ritenendo che la lettera di assunzione, firmata per accettazione dalla lavoratrice in Segrate, dovesse essere restituita alla sede della società, ed ha desunto la previsione di tale adempimento dal contenuto della stessa lettera ("La preghiamo di restituirci firmata per accettazione ed accordo l'allegata copia della presente..."); ha quindi considerato il contratto perfezionato con la ricezione dell'accettazione della proposta di lavoro presso la sede della società in Napoli, ed ha sottolineato la mancanza di specifiche allegazioni della lavoratrice "circa le modalità di sottoscrizione della lettera di assunzione".

13. Il Tribunale di Milano non si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, in quanto nell'escludere che il contratto fosse stato concluso tra persone presenti, in Segrate il 15.11.2013, ha del tutto trascurato il valore probatorio della scrittura privata, di cui all'art. 2702 c.c., ritualmente prodotta ed attestante la sottoscrizione della lettera di assunzione in Segrate, il 15.11.2013, da parte del legale rappresentante della società e della lavoratrice; non solo, ma ha individuato il giudice territorialmente competente presupponendo una modalità di conclusione del contratto, subordinata alla ricezione presso il preponente dell'accettazione, che ha carattere residuale (v. Cass. n. 25402 del 2017 cit.; n. 26842 del 2016 cit.) e che non ha alcun riscontro negli elementi probatori risultanti *ex actis*.

14. L'efficacia probatoria che deve riconoscersi alla scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c., e l'assenza in atti di elementi di prova della trasmissione presso la sede di Napoli, con qualsiasi forma e strumento, della lettera sottoscritta per accettazione dalla lavoratrice, e della relativa ricezione nella

stessa giornata del 15.11.2013, essendo prevista dalla medesima lettera come data di inizio della prestazione il giorno seguente, cioè il 16.11.2013, inducono a datare la conoscenza datoriale dell'accettazione della lavoratrice contestualmente alla sottoscrizione di quest'ultima, con conseguente individuazione in Segrate del luogo di conclusione del contratto e nel Tribunale di Milano del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il procedimento deve proseguire.

Rimette la regolazione delle spese alla pronuncia definitiva.

Così deciso nell'adunanza camerale del 13.7.2021

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito



DEPOSITO
5 DIC. 2021

Il Segretario
Giuseppina Ricci
